

PENSIONE DI REVERSIBILITA' RIDOTTA SE LA VEDOVA E' MOLTO GIOVANE

(Decreto legge 201/2011 articolo 24, comma 25)

Questa norma è finalizzata ad impedire che matrimoni di comodo tra un pensionato anziano ed una persona più giovane, diano diritto ad una reversibilità pagata per intero.

Dal 1° gennaio 2012, dunque, per le pensioni di reversibilità, quando il pensionato deceduto aveva contratto il matrimonio in età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni, l'importo della prestazione viene ridotto.

L'abbattimento sarà pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni restrittive non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta invariato il regime dei tagli (riforma Dini), quello che regola il cumolo tra pensione di reversibilità e redditi irpef del coniuge superstite.

La norma anti-badanti

Le aliquote della pensione di reversibilità nel caso di matrimonio contratto dal dante causa in età superiore a 70 anni e quindi la differenza di età con il coniuge superstite è superiore ai 20.

DURATA DEL MATRIMONIO	ALIQUOTA DI PENSIONE AL COIUGE SUPERSTITE
10 anni	60 %
9 anni	54 %
8 anni	48 %
7 anni	42 %
6 anni	36 %
5 anni	30 %
4 anni	24 %
3 anni	18 %
2 anni	12 %
1 anno	6 %